

# Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

del 31 maggio 2000 (Stato 1° gennaio 2008)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 10 capoverso 3<sup>bis</sup> della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>1</sup>  
sulla statistica federale (LStat),

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Organizzazione e competenze

L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale, UFS) tiene per scopi di statistica, ricerca e pianificazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Esso collabora con i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni e con i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Dopo averli consultati, l'Ufficio federale emana le necessarie istruzioni tecniche.

### Art. 2 Registri degli edifici e delle abitazioni dei Cantoni e delle Città

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può delegare interamente o parzialmente la gestione del REA ai Cantoni, a condizione che i loro registri:

- a. prevedano una classificazione degli edifici conforme alla definizione formulata nell'articolo 3;
- b. comprendano almeno gli edifici e le abitazioni definiti nell'articolo 4 capoverso 1;
- c. presentino almeno le caratteristiche degli edifici e delle abitazioni elencate nell'articolo 5 capoversi 1 e 2;
- d. corrispondano agli standard di qualità definiti nell'articolo 8 capoverso 2.

<sup>2</sup> In questi casi, l'Ufficio federale versa ai Cantoni un contributo annuo per la tenuta dei registri. Tale contributo è costituito da un importo di base di 10 000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e di abitazioni, di 15 centesimi per edificio e di 1 centesimo per abitazione.

<sup>3</sup> Con l'accordo dei Cantoni, anche i registri degli edifici e delle abitazioni di grandi Città con almeno 5000 edifici d'uso abitativo o 12 000 abitazioni possono essere riconosciuti ai sensi del capoverso 1.

RU 2000 1555

<sup>1</sup> RS 431.01

## Sezione 2: Contenuto e gestione

### Art. 3 Definizione di edificio

<sup>1</sup> Per edificio s'intende una costruzione duratura, ben ancorata al terreno, che serve per l'abitazione oppure per il lavoro, la formazione, la cultura o lo sport.

<sup>2</sup> Se si tratta di case abbinata, a gruppi o a schiera è considerata un edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall'esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto.<sup>2</sup>

### Art. 4 Edifici ed abitazioni registrati

<sup>1</sup> L'Ufficio federale registra nel REA tutti gli edifici abitati o abitabili della Svizzera con le rispettive abitazioni.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può, se necessario, registrare nel REA anche edifici non adibiti a uso abitativo oppure opere allo stato di progetto.

<sup>3</sup> Nei Cantoni e nelle Città che dispongono di un registro degli edifici e delle abitazioni, l'Ufficio federale registra nel REA tutti gli edifici che vi sono contenuti, in quanto i rispettivi dati gli siano messi a disposizione conformemente all'articolo 8.

<sup>4</sup> Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari che sottostanno all'ordinanza del 2 maggio 1990<sup>3</sup> concernente la protezione delle opere militari non possono essere considerati e trattati nel REA.

### Art. 5 Caratteristiche registrate

<sup>1</sup> L'Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche degli edifici:

- a. numero dell'edificio dell'Ufficio federale (EGID);
- b. numero del Comune dell'Ufficio federale e nome del Comune;
- c. numero dell'immobile (numero della particella);
- d. numero dell'edificio del Cantone o del Comune;
- e. indirizzo dell'edificio, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
- f. punto di riferimento dell'edificio (coordinate dell'edificio);
- g. appartenenza a zone statistiche, quartieri o altre unità territoriali infracommunali;
- h. stato dell'edificio (in progetto/terminato/demolito);
- i. categoria dell'edificio (residenziale/non residenziale);
- j. anno o epoca di costruzione;
- k. anno o epoca dell'ultima ristrutturazione;

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3399).

<sup>3</sup> RS 510.518.1

- l. anno della demolizione dell'edificio;
  - m. superficie al suolo;
  - n. numero di piani;
  - o. numero di locali abitabili separati nell'edificio (mansarde);
  - p. sistema di riscaldamento principale;
  - q. fonti energetiche per il riscaldamento;
  - r. fonti energetiche per la produzione di acqua calda;
  - s.<sup>4</sup> dati sulla statistica delle costruzioni e dell'edilizia abitativa conformemente all'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>5</sup> sulla statistica.
- <sup>2</sup> L'Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche delle abitazioni:
- a. numero dell'edificio dell'Ufficio federale (EGID);
  - b. numero dell'abitazione dell'Ufficio federale (EWID);
  - c. numero dell'abitazione del Cantone o del Comune;
  - d. piano;
  - e.<sup>6</sup> ubicazione (numero fisico dell'abitazione e altre indicazioni);
  - f. tipo di utilizzazione (permanente / temporanea);
  - g. numero di stanze o locali abitabili;
  - h. superficie dell'abitazione;
  - i. installazione fissa di cucina nell'abitazione.
- <sup>3</sup> L'Ufficio federale può inoltre registrare nel REA le seguenti caratteristiche ausiliarie:
- a. identificatori degli edifici e delle abitazioni di amministrazioni pubbliche e private;
  - b. dati di una persona o di un'amministrazione responsabile dell'edificio;
  - c. informazioni per rilevazioni statistiche e dati supplementari per la registrazione del REA.

#### **Art. 6** Fonti

<sup>1</sup> Per la rilevazione dei dati registrati nel REA possono essere utilizzate le seguenti fonti:

- a. fascicoli concernenti i permessi di costruzione e i collaudi dei Cantoni e dei Comuni;
- b. registri amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).  
<sup>5</sup> RS **431.012.1**

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3399).

- c. dati di base della misurazione ufficiale;
- d. registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;
- e. raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione e delle aziende industriali;
- f. elenchi ufficiali degli indirizzi;
- g. statistica annuale delle costruzioni e dell'edilizia abitativa;
- h. censimenti periodici delle aziende della Svizzera;
- i. notifiche di committenti, architetti, proprietari e amministratori;
- j. notifiche di utilizzatori dei dati del REA.

<sup>2</sup> I dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono essere messi gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale per l'aggiornamento del REA.

#### **Art. 7**            Aggiornamento

<sup>1</sup> L'aggiornamento del REA avviene di norma costantemente, ma almeno una volta all'anno. Ne è competente l'Ufficio federale oppure il servizio incaricato della gestione del registro conformemente all'articolo 2.

<sup>2</sup> I Cantoni e i Comuni forniscono all'Ufficio federale i dati necessari all'aggiornamento del REA, sempreché essi non siano già noti all'Ufficio federale attraverso un registro riconosciuto ai sensi dell'articolo 2 o mediante altre fonti.

<sup>3</sup> I dati concernenti nuove costruzioni, ristrutturazioni e demolizioni sono rilevati in base alle procedure di autorizzazione di costruzione e di collaudo nei Cantoni e Comuni in coordinamento con la statistica delle costruzioni e dell'edilizia abitativa dell'Ufficio federale.

<sup>4</sup> In considerazione dello stato dei dati nei Cantoni e Comuni, l'Ufficio federale può dichiarare facoltativa la rilevazione delle seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni:

- a. numero dell'edificio del Cantone o del Comune;
- b. appartenenza dell'edificio a zone statistiche, quartieri o altre unità territoriali infracomunali;
- c. superficie al suolo;
- d. numero dell'abitazione del Cantone o del Comune;
- e.<sup>7</sup> ubicazione (numero fisico dell'abitazione e altre indicazioni).

<sup>5</sup> L'Ufficio federale sostiene i Comuni in questo compito e definisce, d'intesa con i Cantoni, in quale forma vanno forniti i dati.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3399).

**Art. 8** Interfacce

<sup>1</sup> In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale regola le modalità e le condizioni tecniche generali per lo scambio elettronico dei dati e l'allestimento delle rispettive interfacce.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale definisce i necessari controlli e standard di qualità per la ripresa elettronica dei dati dai registri degli edifici e delle abitazioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 e da altre fonti conformemente all'articolo 6.

**Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati****Art. 9** Principi

<sup>1</sup> L'utilizzazione e la comunicazione dei dati contenuti nel Registro sottostanno alle disposizioni della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>8</sup> sulla statistica federale (LStat) e della legge federale del 19 giugno 1992<sup>9</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> L'utilizzazione e la comunicazione dei dati contenuti nel REA federale soggiacciono alle disposizioni degli articoli 10–16, a prescindere dalla fonte iniziale da cui tali dati provengono.

**Art. 10** Utilizzazione dei dati per scopi statistici da parte dell'Ufficio federale

<sup>1</sup> Il REA funge da base di dati per le rilevazioni statistiche dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> In base ai dati del REA l'Ufficio federale può in particolare:

- a. realizzare elaborazioni statistiche nel ramo delle costruzioni e delle abitazioni;
- b. effettuare campionamenti per rilevazioni in tutti i settori statistici;
- c. eseguire stime nel quadro di rilevazioni statistiche parziali.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può inoltre completare informazioni statistiche con dati contenuti nel REA, conformemente all'articolo 4 della LStat.

**Art. 11** Comunicazione dei dati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione

<sup>1</sup> Per consentire ai servizi statistici e ai centri di ricerca della Confederazione come pure agli uffici cantonali e comunali di statistica l'esecuzione di lavori statistici, l'Ufficio federale può rendere noti, conformemente all'articolo 19 della LStat, i dati contenuti nel REA o consentirne l'accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera a e c della presente ordinanza.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> RS 431.01

<sup>9</sup> RS 235.1

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3367).

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può comunicare i dati contenuti nel REA, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera a e c , agli altri servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, conformemente all'articolo 19 della LStat.<sup>11</sup>

<sup>3</sup> Al termine dei lavori, gli utilizzatori dei dati dei registri di cui al capoverso 2 sono tenuti a restituire all'Ufficio federale i dati messi a loro disposizione o a certificarne per scritto la distruzione.

#### **Art. 12**            Comunicazione dei dati per l'esecuzione di compiti legali

<sup>1</sup> Per facilitare ai servizi pubblici cantonali e comunali l'esecuzione di compiti legali, l'Ufficio federale può comunicare loro i dati del REA che riguardano il loro territorio o consentire loro l'accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera a e c.<sup>12</sup>

<sup>2</sup> Le caratteristiche degli edifici e delle abitazioni di tipo E conformemente all'allegato possono essere utilizzate per la tenuta dei registri cantonali o comunali degli abitanti.<sup>13</sup>

<sup>3</sup> I servizi pubblici autorizzati a utilizzare dati dei registri garantiscono, mediante adeguate misure organizzative e tecniche, che:

- a. questi dati sono utilizzati unicamente per i compiti legali riconosciuti come tali;
- b. questi dati non sono resi accessibili a terzi né direttamente né su carta o su supporto informatico;
- c. le esigenze generali in materia di protezione dei dati sono garantite.

<sup>4</sup> L'utilizzazione dei dati soggiace inoltre alle disposizioni determinanti dei Cantoni e dei Comuni.

#### **Art. 13**            Comunicazione dei dati per altri scopi

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni allo scopo di armonizzare e coordinare i registri:<sup>14</sup>

- a. numero dell'edificio dell'Ufficio federale (EGID);
- b. numero dell'edificio dell'Ufficio federale e nome del Comune;
- c. indirizzo dell'edificio, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 3381).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3399).

- d.<sup>15</sup> numero dell'abitazione dell'Ufficio federale (EWID);
- e.<sup>16</sup> piano;
- f.<sup>17</sup> ubicazione (numero fisico dell'abitazione e altre indicazioni).

<sup>2</sup> Con l'accordo esplicito degli uffici cantonali o comunali delle misurazioni catastali e conformemente alle loro disposizioni, l'Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici per scopi diversi da quelli menzionati negli articoli 11 e 12:

- a. numero dell'immobile (numero della particella);
- b. punto di riferimento dell'edificio (coordinate dell'edificio).

<sup>3</sup> La scelta degli edifici i cui dati sono resi noti conformemente ai capoversi 1 e 2 può essere limitata unicamente con l'ausilio delle caratteristiche menzionate nel capoverso 1 e della categoria dell'edificio (residenziale/non residenziale).<sup>18</sup>

<sup>4</sup> L'utilizzazione e la comunicazione degli altri dati del registro per scopi diversi da quelli menzionati negli articoli 11 e 12, in particolare per il commercio di indirizzi o per altri scopi commerciali, sono vietate.

#### **Art. 14**            Comunicazione di nomenclature ed elenchi

L'Ufficio federale può comunicare, su carta o su supporto informatico, le nomenclature e gli elenchi utilizzati nel REA a servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati.

#### **Art. 15**            Servizi pubblici autorizzati ad accedere ai dati

<sup>1</sup> I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA, per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione conformemente all'articolo 11 capoverso 1, con le seguenti modalità di accesso secondo l'Allegato:<sup>19</sup>

- a.<sup>20</sup> Ufficio del registro fondiario del diritto fondiario: Tipo B;
- b.<sup>21</sup> Ufficio federale di topografia: Tipo B

<sup>15</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3399).

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3399).

<sup>17</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3399).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3399).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3367).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3367).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3367).

c.<sup>22</sup> Ufficio federale dello sviluppo territoriale: Tipo A;

d.<sup>23</sup> Ufficio federale delle abitazioni: Tipo A;

e.<sup>24</sup> Ufficio federale dell'energia: Tipo A;

f.<sup>25</sup> Ufficio federale dell'ambiente<sup>26</sup>: Tipo A;

g.<sup>27</sup> Ufficio federale dell'agricoltura: Tipo A;

h.<sup>28</sup> Ufficio federale di veterinaria: Tipo B.<sup>29</sup>

<sup>2</sup> I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA, per l'esecuzione di compiti legali, conformemente all'articolo 12 capoverso 1, con le seguenti modalità di accesso secondo l'Allegato:<sup>30</sup>

a.<sup>31</sup> uffici cantonali e comunali di statistica: Tipo F;

b.<sup>32</sup> uffici cantonali e comunali delle costruzioni e della pianificazione: Tipo F;

c.<sup>33</sup> uffici cantonali e comunali del controllo degli abitanti: Tipo E;

d.<sup>34</sup> uffici cantonali e comunali delle misurazioni catastali, compresi tutti i servizi incaricati dell'aggiornamento dai Comuni: Tipo C;

e.<sup>35</sup> uffici cantonali e comunali del registro fondiario: Tipo C;

f.<sup>36</sup> uffici cantonali e comunali di stima: Tipo D;

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>26</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 3381).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 3381).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU **2007** 3399).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).



g.<sup>37</sup> uffici cantonali e comunali per la protezione dell'ambiente: Typ D;

h.<sup>38</sup> uffici cantonali e comunali dell'agricoltura: Tipo D;

i.<sup>39</sup> assicurazioni immobiliari cantonali: Tipo D.<sup>40</sup>

<sup>3</sup> L'estensione dell'accesso in linea e il diritto di consultare i dati sono disciplinati dettagliatamente nell'allegato.

#### **Art. 16** Emolumenti

<sup>1</sup> Per la comunicazione dei dati, l'Ufficio federale riscuote, fatto salvo l'articolo 13 capoverso 2, un emolumento conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>41</sup> sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

<sup>2</sup> La comunicazione dei dati e l'accesso in linea al REA sono gratuiti per:

- a. i servizi della Confederazione;
- b. i servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni;
- c. i servizi pubblici che rilevano dati per l'aggiornamento del REA;
- d. altri servizi che eseguono mandati federali;
- e. l'esecuzione di compiti legali conformemente all'articolo 12.

<sup>3</sup> I dati menzionati negli articoli 13 capoverso 1 e 14 possono essere comunicati gratuitamente, se sono utilizzati per l'armonizzazione e il coordinamento di registri amministrativi.

### **Sezione 4: Sicurezza dei dati**

#### **Art. 17**

La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>42</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 10 giugno 1991<sup>43</sup> concernente la protezione dei sistemi e delle applicazioni informatiche nell'Amministrazione federale.

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 3381).

<sup>39</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 3381).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3367).

<sup>41</sup> [RU **1993** 2243, **1995** 153 all. 1 n. 3, **2000** 667. RU **2003** 2197 art. 23]. Vedi ora: l'O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS **431.09**).

<sup>42</sup> RS **235.11**

<sup>43</sup> [RU **1991** 1288, **1993** 1962 art. 36 n. 2, **1997** 2779 n. II 3, **1999** 704 n. II 1. AS **2000** 1227 all. n. I 2]. Vedi ora: l'O del 26 set. 2003 sull'informatica nell'Amministrazione federale (RS **172.010.58**).

## Disposizioni finali

### Art. 18 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>44</sup> sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2*

...

### Art. 19<sup>45</sup> Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2000.

<sup>2</sup> La modifica del 21 novembre 2007 dell'articolo 7 capoversi 1 e 2 entra in vigore il 1° gennaio 2010.

<sup>44</sup> [RU 1993 2243, 1995 153 all. 1 n. 3, 2000 667. RU 2003 2197 art. 23].

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. all'O del 21 nov. 2007 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 431.021).

*Allegato*<sup>46</sup>  
(art. 12 e 15)

## Accesso in linea ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Scopo dell'accesso	Statistica, ricerca e pianificazione (art. 11)		Esecuzione compiti legali (art. 12)			
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo F
<i>Caratteristiche degli edifici</i>						
Numero fed. dell'edificio (EGID)	X	X	X	X	X	X
N. UST e nome del Comune	X	X	X	X	X	X
Numero della particella	X	X	X	X	X	X
Numero ufficiale dell'edificio	X	X	X	X	X	X
Ind. edificio, incl. NPA e luogo	X	X	X	X	X	X
Coordinate dell'edificio	X	X	X	X	X	X
Unità territoriali infracomunali	X	X	–	–	–	X
Stato dell'edificio	X	X	X	X	X	X
Categoria dell'edificio	X	X	X	X	X	X
Anno/epoca di costruzione	X	X	X	X	X	X
Anno/epoca della ristrutturazione	X	X	X	X	X	X
Anno della demolizione	X	X	X	X	X	X
Superficie dell'edificio	X	X	X	X	X	X
Numero di piani	X	X	X	X	X	X
Numero di locali abitabili separati	X	–	–	X	X	X
Sistema di riscaldamento	X	–	–	X	–	X
Fonti energ. Riscaldamento/acqua calda	X	–	–	X	–	X
Persona responsabile dell'edificio	–	–	X	X	X	X
Indicazioni sulla statistica delle costruzioni	–	–	–	–	–	X
<i>Caratteristiche dell'abitazione</i>						
Numero fed. dell'edificio (EGID)	X	–	–	X	X	X
Numero fed. dell'abitazione (EWID)	X	–	–	X	X	X
Numero ufficiale dell'abitazione	X	–	–	X	X	X
Piano	X	–	–	X	X	X
Ubicazione	X	–	–	X	X	X
Tipo di utilizzazione	X	–	–	X	X	X
– = accesso in linea impossibile      X = accesso in linea						
L'accesso in linea per l'esecuzione di compiti legali è limitato al rispettivo territorio cantonale.						

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 22 giu. 2005, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3381).

Scopo dell'accesso	Statistica, ricerca e pianificazione (art. 11)		Esecuzione compiti legali (art. 12)			
	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D	Tipo E	Tipo F
Numero di stanze o locali abitabili	X	–	–	X	X	X
Superficie	X	–	–	X	X	X
Installazione fissa di cucina	X	–	–	X	X	X

– = accesso in linea impossibile      X = accesso in linea

L'accesso in linea per l'esecuzione di compiti legali è limitato al rispettivo territorio cantonale.